

Tre paletti da rispettare per ottenere l'agevolazione

I requisiti

Vanno conteggiati soltanto i bonifici effettuati tra gennaio e ottobre 2023

Le istruzioni al modello di istanza richiedono al contribuente di dichiarare (con possibili conseguenze anche penali) il possesso dei requisiti per accedere al contributo, vale a dire (oltre ad essere una persona fisica che sostiene le spese al di fuori dell'esercizio di una attività d'impresa, arte o professione):

- 1 avere un reddito familiare di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a 15 mila euro, determinato in base al nuovo quoziente familiare (si veda la circolare n. 13/E/2023). Il modello richiede di indicare i codici fiscali dei componenti del nucleo familiare del richiedente e/o del de cuius nell'anno 2022 e dei rispettivi redditi complessivi;
- 2 essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo, e di averla adibita, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, ad abitazione principale;
- 3 aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023, su tale unità spese detraibili con percentuale del 90% a fronte degli interventi (anche condominiali) previsti dall'articolo 119, comma 8-bis, periodi 1 e 3.

I bonifici rilevanti ai fini del contri-

gennaio al 31 ottobre 2023. Il provvedimento delle Entrate e il decreto del 31 luglio confermano che il contributo spetta anche nel caso in cui le spese sostenute godano dello sconto in fattura e, quindi, non siano oggetto di bonifico (per una quota massima del 90% del loro ammontare).

Per le villette (e per le unità autonome e funzionalmente indipendenti) tale situazione comporta la presenza di più condizioni, poiché:

- per il superbonus al 90% è richiesto che gli interventi siano «avviati a partire dal 1° gennaio 2023», frase che la circolare n. 13/E/2023 ha tradotto in queste due ipotesi: a) Cilas presentata a decorrere dal 1° gennaio con inizio lavori successivo; b) Cilas anteriore ma con dimostrazione di inizio lavori successivo;
- per aver diritto allo sconto è richiesto che la Cilas (o l'istanza per il titolo abilitativo) sia stata presentata entro il 16 febbraio.

Entro il 30 novembre, l'Agenzia comunicherà l'importo richiesto con le istanze. Ove questo dovesse superare i 200 milioni, il contributo (comunque pari al 10%), verrà erogato, fino ad esaurimento delle risorse stanziato (si veda l'altro articolo in pagina). A parità di data, si procederà all'erogazione sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze, fino ad esaurimento. È possibile la presentazione di un'istanza correttiva, sostitutiva di una precedente errata, ovvero di rinuncia al contributo richiesto. È prevista una prima ricevuta, di presa in carico o di scarto formale, e una seconda ricevuta di accoglimento o di scarto sostanziale.

—G.Gav.

